
«PARTE III.12 SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL

SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. Prodotti interessati

La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- ☐ patate diverse dalle patate da fecola
- ☐ carne equina
- ☐ caffè
- ☐ sughero
- ☐ aceti di alcole
- ☒ La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. Effetto incentivante

A. Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori

interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

☒ sì ☐ no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B. Aiuti individuali:

PARTE III 12A

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁷.

1. Obiettivi dell'aiuto

1.1. Indicare quali obiettivi, tra quelli sotto elencati, persegue l'investimento:

- ☐ ridurre i costi di produzione;
- ☐ migliorare e riconvertire la produzione;
- ☐ migliorare la qualità;
- ☐ tutelare e migliorare l'ambiente, rispettare le norme relative all'igiene e al benessere degli animali;
- ☐ diversificare le attività agricole;
- ☒ altro (precisare).

Tutelare e migliorare l'ambiente, migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (art. 88.2.c del Reg. CE 1698/2005)

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per investimenti che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

1.2. Gli aiuti riguardano meri investimenti di sostituzione?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per meri investimenti di sostituzione.

L'aiuto è collegato a investimenti riguardanti prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (regimi di sostegno diretto compresi) finanziata dal FEAGA, e che avrebbero come conseguenza un aumento della capacità

produttiva superiore a tali restrizioni o limitazioni?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa si rammenta che, a norma del punto 37 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di investimento.

2. Beneficiari

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

- ☒ agricoltori;
- ☐ associazioni di produttori;
- ☐ altri (specificare)

3. Intensità dell'aiuto

3.1. Indicare il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti:

- **60% (elevato a 75% nelle zone montane e svantaggiate) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti;**
- **60% (elevato a 75% nelle zone montane e svantaggiate) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro, realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti.**

- a)..... nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005⁸ (massimo 50 %);
- b) in altre regioni (massimo 40 %);
- c) per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 60 %);
- d) per i giovani agricoltori in altre regioni se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 50 %);
- e) nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93⁹ (massimo 75 %);
- f) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti minimi [massimo 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 60 % nelle altre zone];
- g) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];
- h) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 25 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 20 % nelle altre zone];
- i) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quinto

⁸ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁹ Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 12,5 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 10 % nelle altre zone; *per le spese realizzate oltre il quinto anno non è autorizzato alcun aiuto*];

j) per gli investimenti supplementari realizzati dagli Stati membri che hanno aderito alla Comunità rispettivamente il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007, ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE¹⁰ (massimo 75 %);

k) per gli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, che beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 [massimo 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

l) per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore [massimo 6 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 50 % nelle altre zone].

3.2. Nel caso degli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti, la maggiorazione è limitata agli investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o a investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi nonché ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire tali obiettivi, senza che vi sia un aumento della capacità produttiva?

☒ sì ☐ no

3.3. Nel caso degli investimenti effettuati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, l'intensità prevista dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva?

☐ sì ☐ no

^D

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1).

3.4. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore, l'aiuto è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data di insediamento per conformarsi ai requisiti?

☐ sì ☐ no

4. Criteri di ammissibilità

4.1. L'aiuto è riservato alle aziende agricole che non sono in difficoltà?

☒ sì ☐ no

4.2. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari?

☐ sì ☒ no

5. Spese ammissibili

5.1. Tra quelle sotto elencate, indicare le spese ammissibili previste dalla misura:

- ☒ costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- ☒ acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- ☒ spese generali collegate alle due voci precedenti, ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

5.2. L'aiuto copre l'acquisto di materiale usato?

☐ sì ☒ no

- 5.3. In caso di risposta affermativa, tale acquisto è ammissibile solo per le piccole e medie imprese con bassi standard tecnici e un capitale modesto?

☐ sì ☐ no

- 5.4. Sono esclusi dall'aiuto l'acquisto di diritti di produzione, di animali, di vegetali annuali e l'impianto?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa si rammenta che, a norma del punto 29 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste voci di spesa.

- 5.5. Nell'ambito delle spese ammissibili dell'investimento previsto, la quota riservata all'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è limitata al 10 %?

☐ sì ☐ no

Non è previsto l'acquisto di terreni

In caso di risposta negativa si rammenta che tale massimale del 10 % costituisce una delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 29 degli orientamenti agricoli.

6. Aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

- 6.1. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole?

☐ sì ☐ no

- 6.1.1. In caso di risposta affermativa, qual è il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %)?

6.1.2. Le spese ammissibili comprendono un compenso del lavoro svolto dall'agricoltore o dai suoi collaboratori?

☐ sì ☐ no

6.1.3. In caso di risposta affermativa, tale compenso è limitato a 10 000 EUR all'anno?

☐ sì ☐ no

6.1.4. In caso di risposta negativa giustificare il superamento del suddetto massimale.

6.2. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda?

☐ sì ☐ no

6.2.1. In caso di risposta affermativa, l'investimento comporta un aumento della capacità produttiva dell'azienda?

☐ sì ☐ no

6.2.2. Quali sono i massimali previsti per questo tipo di investimento?

☐ Investimenti senza aumento della capacità:

massimale previsto per le zone svantaggiate e le zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (massimo 75 %):

massimale previsto per le altre zone (massimo 60 %):

☐ Investimenti con aumento della capacità:

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali contemporanei:
(massimo: cfr. punto 3.1):

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali tradizionali, espresso
come percentuale delle spese aggiuntive (massimo 100 %):

7. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

7.1. Il trasferimento è imposto da un esproprio?

☐ sì ☐ no

.2. Il trasferimento è giustificato da un interesse pubblico precisato nella base giuridica?

☐ sì ☐ no

Si rammenta che la base giuridica deve indicare l'interesse pubblico che giustifica il trasferimento.

7.3. Il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione di strutture esistenti?

☐ sì ☐ no

7.3.1. In caso di risposta affermativa, qual è l'intensità di aiuto (massimo 100 %)?

7.4. Il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che fruisce di strutture più moderne?

☐ sì ☐ no

7.4.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore in percentuale della plusvalenza delle strutture dopo il trasferimento?

☐ Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

☐ Nelle altre zone (minimo 60 %):

☐ Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

☐ Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

7.5 Il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva?

☐ sì ☐ no

7.5.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore, espresso come percentuale delle spese connesse all'aumento?

- ☐ Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

- ☐ Nelle altre zone (minimo 60 %):

- ☐ Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

- ☐ Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

Altre informazioni

- 8.1. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

☐ sì ☐ no

L'aiuto è contenuto nella scheda relativa alla misura 121 del PSR 2007/13 della Regione Toscana, di cui il presente documento costituisce allegato.

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

- 8.2. La notifica è accompagnata da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali?

☐ sì ☐ no

Si rimanda al PSR 2007/13 della Regione Toscana.

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 36 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.